



Roma, 11 aprile 2017
Protocollo: 6214/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°60

Oggetto: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille 2017 –

Con la Circolare n. 5/E del 31 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell'applicazione del 5 per mille introdotta dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016, che ha disposto in materia di trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il quale, tra l'altro, è stata sancita **la stabilizzazione del contributo** che, essendo a regime, non sarà più soggetto a rinnovi annuali.

Con lo stesso comma 154, dell'art. 1, della legge di Stabilità 2015, è **stato eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ed è stato istituito un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Pertanto, l'Associazione Sportiva Dilettantistica che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell'anno 2016, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva salvo, relativamente a quest'ultimo adempimento, il caso in cui sia variato, rispetto all'anno 2016, il rappresentante legale dell'associazione.

Le Associazioni che hanno i requisiti per l'accesso al beneficio e che, pertanto, non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per il 2017, sono inseriti, già dall'esercizio 2017, in un apposito elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate **già lo scorso 31 marzo 2017**.

Trattasi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'Ufficio CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016. Si considera validamente espletata la procedura di iscrizione se la procedura medesima e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016 con versamento della sanzione di 250,00 euro.

Entro il 20 maggio 2017, termine prorogato al 22 maggio 2017 in quanto il 20 cade di sabato, le Associazioni interessate, attraverso i propri legali rappresentanti o loro delegati, possono far valere presso la Direzione Regionale delle Entrate, territorialmente competente, eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.

L'Agenzia delle Entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad aggiornare, **entro il 25 maggio 2017, l'elenco degli iscritti pubblicati il 31 marzo**.

L'inserimento nell'elenco vale ai fini dell'iscrizione al riparto del cinque per mille ma non ai fini dell'ammissione al beneficio, in quanto l'Associazione inserita nell'elenco è iscritta al contributo e, pertanto, non deve ripetere la procedura di iscrizione ma continua ad essere assoggettata all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui sia variato, rispetto al 2016, il rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, perde efficacia. Pertanto, il nuovo rappresentante dell'Associazione inserita nell'elenco deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con le modalità e i termini prescritti, con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'Associazione alla ripartizione del contributo.

Le Associazioni di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte nell'anno 2016 e quelle che non sono state inserite nell'elenco pubblicato il 31 marzo scorso, sono tenute, per poter richiedere l'accesso al contributo, a porre in essere la procedura di iscrizione al beneficio, presentando l'istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il termine dell'8 maggio 2017**, termine prorogato in quanto il 7 cade di domenica, e, successivamente, la dichiarazione sostitutiva all'Ufficio CONI territorialmente competente **entro il 30 giugno 2017**.

Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017, termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato, con versamento della sanzione di 250,00 euro.

L'Agenzia delle Entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell'anno 2017 entro il 25 maggio.

Si ricorda che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio il rappresentante legale è tenuto a trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione con le medesime modalità previste per la trasmissione telematica. In caso di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato con l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Nel caso in cui il beneficiario non effettui il versamento entro il termine fissato, l'amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it è possibile compilare online l'istanza; in alternativa l'istanza può essere trasmessa da un intermediario abilitato.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa